



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 99 del 05/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

L'anno **duemiladiciotto**, addì **cinque** del mese di **Novembre** alle ore **17:00**, nella Sala delle Adunanze , previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ed i in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente recitano:

“Art. 1 - Consenso informato

- 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;*

Art. 4 - Disposizioni anticipate di trattamento

- 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento], esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.*
- 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 1 dell'8.02.2018, avente ad oggetto: “Legge 22 dicembre 2017 n. 219 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Prime indicazioni operative.” con la quale, in particolare, il Ministero dell'Interno ha chiarito, tra gli altri aspetti, che:

- 1. “l'Ufficio dello Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;*
- 2. l'Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla”;*

RAVVISATA la volontà di regolamentare, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), meglio conosciute come “Testamento Biologico”, nel rispetto del dettato legislativo di riferimento – sopra riassunto – attraverso:

- l'adozione di apposito Regolamento recante la disciplina della materia di cui trattasi;
- l'istituzione di un Registro Comunale per le Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT) (meglio note nel linguaggio comune come “Testamento biologico”), riservato ai cittadini residenti in Comune, nel quale siano raccolte le Disposizioni Anticipate di Trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della

data di presentazione e la fonte di provenienza, nel rispetto del diritto del dichiarante ed in linea con la normativa vigente;

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento”, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, unitamente alla modulistica esemplificativa;

VISTO che trattandosi di regolamento che disciplina l’organizzazione del servizio DAT facente capo all’ufficio anagrafe stato civile del Comune di Spinadesco e pertanto di competenza della Giunta Comunale

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di ordinamento uffici e servizi;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento” in attuazione delle norme di cui alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
2. **DI DARE ATTO** che il Regolamento di cui al punto n. 1, composto da n. 9 articoli, viene allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONFERMARE E VALIDARE**, in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, il registro di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
4. **DI DARE ATTO** che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Spinadesco ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
5. **DI DEMANDARE** alla dipendente addetta ad anagrafe e stato civile l’adozione di ogni atto connesso e consequenziale a quanto contenuto nella presente deliberazione;
6. **DI DARE ATTO** che l’Ente provvederà a dare la massima pubblicità all’iniziativa attraverso l’ausilio degli strumenti informatici a disposizione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell'apposita sezione "Regolamenti" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 99 del 05/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

L'anno **duemiladiciotto**, addì **cinque** del mese di **Novembre** alle ore **17:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ed i in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente recitano:

“Art. 1 - Consenso informato

- 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;*

Art. 4 - Disposizioni anticipate di trattamento

- 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento], esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.*
- 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 1 dell'8.02.2018, avente ad oggetto: “Legge 22 dicembre 2017 n. 219 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Prime indicazioni operative.” con la quale, in particolare, il Ministero dell'Interno ha chiarito, tra gli altri aspetti, che:

- 1. “l'Ufficio dello Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;*
- 2. l'Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla”;*

RAVVISATA la volontà di regolamentare, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), meglio conosciute come “Testamento Biologico”, nel rispetto del dettato legislativo di riferimento – sopra riassunto – attraverso:

- l'adozione di apposito Regolamento recante la disciplina della materia di cui trattasi;
- l'istituzione di un Registro Comunale per le Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT) (meglio note nel linguaggio comune come “Testamento biologico”), riservato ai cittadini residenti in Comune, nel quale siano raccolte le Disposizioni Anticipate di Trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della

data di presentazione e la fonte di provenienza, nel rispetto del diritto del dichiarante ed in linea con la normativa vigente;

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento”, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, unitamente alla modulistica esemplificativa;

VISTO che trattandosi di regolamento che disciplina l’organizzazione del servizio DAT facente capo all’ufficio anagrafe stato civile del Comune di Spinadesco e pertanto di competenza della Giunta Comunale

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di ordinamento uffici e servizi;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento” in attuazione delle norme di cui alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
2. **DI DARE ATTO** che il Regolamento di cui al punto n. 1, composto da n. 9 articoli, viene allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONFERMARE E VALIDARE**, in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, il registro di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
4. **DI DARE ATTO** che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Spinadesco ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
5. **DI DEMANDARE** alla dipendente addetta ad anagrafe e stato civile l’adozione di ogni atto connesso e consequenziale a quanto contenuto nella presente deliberazione;
6. **DI DARE ATTO** che l’Ente provvederà a dare la massima pubblicità all’iniziativa attraverso l’ausilio degli strumenti informatici a disposizione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell'apposita sezione "Regolamenti" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente